



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 42 del 2016

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

In riferimento al Verbale n.° 3614/15/ASPRGVETMO del 02.10.2015 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione di violazione amministrativa n.° 3614/ASPRGVETMO del 02.10.2015, redatto dal Dott. Vincenzo AURNIA, Medico Veterinario Dirigente e dai Dott. Federico OTTAVIANO riguardo gli accertamenti effettuati con il sopralluogo del 24.08.2015, ore 10:30, e quello del 27.08.2015 ore 9:50, come da relativi verbali entrambi redatti dal Dott. Vincenzo AURNIA, Medico Veterinario Dirigente e dal Dott. Federico OTTAVIANO e sottoscritti dal Sig. Ugo Daniele, entrambi avvenuti in C/da Gorgo Pero, tenere di Scicli, presso l'Azienda Cod. Az. 011RG283 di cui è titolare il predetto UGO Daniele nato a Ragusa il 22.3.1976 e residente in Scicli in via Mentana n.° 132.

Considerato che i sopralluoghi sono stati eseguiti a seguito di trasmissione, per competenza territoriale, del verbale di accertamento del 21.8.2015, ore 9:30 redatto dagli U.P.G. Dr. Eugenio Antoci, D.ssa Marcella Ignaccolo e Dr. Federico Ottaviano, nell'ambito del servizio di vigilanza, effettuata in occasione della Fiera di San Bartolomeo, in C/da Mandrievicchie, tenere di Giarratana, allorquando al controllo anagrafico è stata riscontrata una irregolarità di un equide dell'allevamento con Cod. Az. 011RG283, di cui è titolare il Sig. UGO Daniele;

Atteso che a carico del Sig. UGO Daniele, sopra meglio generalizzato, nella qualità di Legale rappresentante dell'allevamento omonimo, è stata accertata in azienda, tra le altre, la violazione dell'art. 23 del D.M. 26.09.2011, contestata con il verbale n.° 3614/15 citato, avendo **omesso di comunicare all'APA, entro sette giorni dall'evento, il movimento in entrata nell'azienda di tre equidi;**

Considerato che tale violazione accertata a carico del trasgressore Sig. UGO Daniele, nella sua qualità, è sanzionata dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs n.° 29/2011 che prevede per tale fattispecie una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 1.800,00 per ogni capo movimentato, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.800,00 (**corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione previsti: €. 600,00 per 3 capi non regolarmente movimentati**) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta;**

Atteso che il sopra detto verbale è stato **notificato in data 22.10.2015**, consegnandolo a mani del Sig. **UGO Daniele**, nella qualità di Legale rappresentante dell'omonimo Allevamento, come da relata di notifica, specificando allo stesso, la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **1.800,00**, ovvero presentare **entro 30 gg. scritti difensivi** e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Atteso che il Sig. Daniele Ugo presentava **in data 26.01.2016**, oltre il termine di legge (30 gg) abbondantemente decorsi, **scritti difensivi** acquisiti in pari data al prot. n.° E-0001858;

Viste le controdeduzioni ai suddetti scritti difensivi, sia pur tardivi, contenute nella nota a firma del dott. Vincenzo Aurnia prot. n.° 714/16/ASP.RG.VETMO del 23.2.2016;

Vista la nota prot. n.° 717/16/Asp.Rg.Vet.Rg del 08.02.2016 con la quale il Referente della U.O. Personale di Vigilanza ed Ispezione, Dott. Francesco Salonia, trasmetteva rapporto ex art 17 L. 689/81, relativo al P.V. n.° **3614/ASPRGVEMO del 02.10.2015** con allegata relata di notifica a carico del Sig. UGO Daniele, nella qualità di Legale rappresentante dell'Azienda IT011RG283;

Rilevata la sussistenza della violazione, da ascrivere al Sig. **UGO Daniele**, nella qualità di Legale rappresentante dell'omonimo Allevamento (Cod. Az. IT011RG283) per le seguenti motivazioni:

[Handwritten signature] 1

[Handwritten mark]



Nonostante la tardività degli scritti difensivi questa Autorità per completezza della attività istruttoria e di disamina degli atti valuta gli stessi, senza pur tuttavia rilevarne la fondatezza. Infondata appare, infatti, la dichiarazione del ricorrente dell'illegittimità della contestazione per *carenza di motivazione*, essendo la motivazione invece rilevabile sia dal verbale di contestazione che dai verbali di sopralluogo ed accertamento espressamente richiamati nella contestazione medesima e ben noti al Sig. Daniele UGO per averli sottoscritti in quanto presente ai sopralluoghi detti.

Ma infondato è anche il riferimento alla applicabilità nel caso in esame dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n.° 29/2011, ai sensi del quale è escluso l'obbligo di registrazione degli equidi introdotti in Italia per essere destinati direttamente al macello o introdotti temporaneamente ai fini di manifestazioni ippico-sportive ufficiali.

La norma prevista dal comma 3 dell'art. 4, cui si riferisce il ricorrente, non è qui applicabile perché riguarda la fattispecie degli equidi provenienti da un paese membro della U.E. e la esimente in particolare è riferita agli animali inviati direttamente al macello, quindi senza essere introdotti in azienda.

E' proprio l'introduzione in azienda che obbliga il proprietario a registrare gli animali in anagrafe entro sette giorni dall'avvenuta movimentazione, anche se dopo gli equidi vengono inviati al macello e ciò sia che provengano dalla U.E. che in altre ipotesi di movimentazione.

Relativamente alla richiesta di audizione della parte fatta con gli scritti difensivi si osserva che per concorde dottrina e giurisprudenza il termine di presentazione degli scritti difensivi è imposto a pena di decadenza ed il rispetto di esso costituisce un onere per l'interessato. Scaduto il termine, l'Amministrazione potrà ugualmente, a propria discrezionalità, soddisfare la richiesta di audizione pervenutale tardivamente, ma il rifiuto non potrà più essere valutato come motivo di illegittimità dell'operato dell'Ufficio. Se però la richiesta di audizione da parte dell'interessato avviene nel termine previsto dalla legge, il mancato espletamento della procedura da parte dell'Amministrazione non costituisce una mera facoltà, ma una condizione di validità del procedimento, onde il relativo difetto comporta la nullità insanabile dell'ordinanza-ingiunzione irrogativi della sanzione amministrativa.

Nel caso di specie l'Ufficio, come già detto, ha valutato gli scritti difensivi ma ritiene superflua l'audizione della parte avendo già acquisito elementi sufficienti sulla vicenda oggetto di esame sia con gli scritti difensivi che con le relazioni dei veterinari. Tra l'altro il trasgressore era presente ai sopralluoghi ed ha potuto esercitare in contraddittorio ogni difesa anche in quella sede.

La violazione va pertanto confermata e sanzionata.

A tal proposito in applicazione dell'art. 11 della Legge 689/81, che prevede i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra un limite minimo ed un limite massimo, avendo riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche, si ritiene di non applicare l'aumento fino al 20% della pena applicata in misura ridotta con il verbale, così come dispone il regolamento aziendale all'art. 9, comma 4 lett. b) approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it, ma non si ritiene di poter ridurre la sanzione per la esistenza di precedenti violazioni dello stesso tenore commesse negli ultimi 5 anni.

Pertanto la sanzione viene confermata ma viene concessa la facoltà di chiedere un motivata congrua rateizzazione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 16 febbraio 2011, n.°29.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **UGO Daniele, nato a Ragusa il 22.03.1976 e residente a Scicli in via Mentana n.° 132**, nella qualità di Legale rappresentante dell'omonimo Allevamento, il pagamento, per sanzione amministrativa della somma totale di **€ 1.800,00 (l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta € 600,00 x 3 capi non regolarmente movimentati)**.

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:



Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.800,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.866,00 (euro milleottocentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*, nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. UGO Daniele, nato a Ragusa il 22.03.1976 e residente a Scicli in via Mentana n.° 132, nella qualità di legale rappresentante dell'Azienda agricola con Cod. Az. IT011RG283.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica- via Aldo Moro-97015 Modica).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 17 MAR. 2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico



